



Senato della Repubblica

SERVIZIO PER LA QUALITÀ
DEGLI ATTI NORMATIVI
*Osservatorio sull'attuazione
degli atti normativi*

Focus

LE RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo: ottobre 2017

XVII / 2^a
Commissione giustizia

RELAZIONI PERVENUTE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Presidenza del Consiglio dei ministri	Doc. LXXIII- bis, n. 19	L. 234/2012 art. 14 co. 1 ¹	Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea <i>(terzo trimestre 2017)</i>	16/10/2017 24/10/2017 n. 904 ²	Tutte	Trimestrale
Ministro dell'economia e delle finanze	Doc. CLX, n. 5	D.LGS. 231/2007 art. 4 co. 2 ³	Attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo con allegato il rapporto dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) di cui al d. lgs. 231/2007 e la relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite all'UIF <i>(anno 2016)</i>	25/09/2017 10/10/2017 n. 894	1 ^a 2 ^a 6 ^a	Annuale 30 giugno

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI

Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi

Capo ufficio: Rosanna Ravazzi 06 6706 3476 rosanna.ravazzi@senato.it

Segreteria: 06 6706 3437

¹ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni tre mesi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti.

² Inviata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.

³ Il titolo I (articoli da 1 a 16) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è stato sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, in attuazione della delega contenuta nella legge 12 agosto 2016, n. 170 (Legge di delegazione europea 2015), per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che ne ha in larga misura riprodotto i contenuti.

L'articolo 4 del decreto n. 231, come sostituito, stabilisce, al comma 1, che il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il comma 2 del medesimo articolo 4 dispone che, per le finalità di cui allo stesso decreto, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenti al Parlamento la relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto n. 231. Il comma 7 dell'articolo 5 dispone che il Comitato, entro il 30 maggio di ogni anno, presenti al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine, l'Unità d'informazione per l'Italia (UIF), le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo.

L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 4 del decreto n. 231 stabilisce che alla relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sia allegato un rapporto, predisposto dalla UIF, sull'attività da essa svolta nonché la relazione elaborata dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF medesima.

Tali previsioni, come anticipato, riproducono l'obbligo già disciplinato, in particolare, dall'articolo 5, comma 1, e dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007, nel testo pervigente alle modifiche recate dal decreto legislativo n. 90 del 2017.